

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1954

(20<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (528)  
(D'iniziativa del senatore Tirabassi) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 213, 215
CARELLI . . . . .	214
SPEZZANO . . . . .	214
TIRABASSI . . . . .	214, 215
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	214

« Suppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani » (587) (D'iniziativa del senatore Spezzano) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	215, 218
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	215
SPEZZANO . . . . .	216, 218
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	217, 218

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Grieco, Liberali, Menghi, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino ».

Nella seduta precedente furono approvati i primi quattro articoli del disegno di legge. Passiamo ora all'esame dei successivi articoli, di cui do lettura:

#### Art. 5.

Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

20ª SEDUTA (15 luglio 1954)

la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'articolo 1 di tale decreto presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica di 1ª categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'articolo 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Colgo occasione dalla discussione di questo articolo per rispondere, a nome del Governo, alle sollecitazioni espresse in questa Commissione per il perfezionamento della riforma fondiaria generale. Sono anzi autorizzato dal Ministro a dichiarare che quegli studi che all'epoca della discussione del bilancio dell'Agricoltura alla Camera dei deputati erano ancora in corso di perfezionamento, possono ormai oggi considerarsi giunti alla fase conclusiva, onde si ritiene che la loro definizione sarà imminente.

CARELLI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questa dichiarazione.

SPEZZANO. Nella precedente seduta avevo presentato all'articolo 5 due emendamenti. Il primo, soppressivo - nel primo comma - delle parole successive al verbo « variando » fino alla fine del primo comma. Col secondo emendamento tendevo ad estendere a questi territori le norme della legge Sila o della legge stralcio, con la riapertura dei termini stabiliti in quelle leggi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Era questa l'applicazione di una mia idea che il ministro Medici conosceva ma che non condivideva. Essendosi però impegnato in una dichiarazione circa la rapida realizzazione della riforma fondiaria, impegno mantenuto oggi per bocca dell'onorevole Sottosegretario, rinunciai a presentare quell'emendamento. Tuttavia penso che l'ono-

revole Sottosegretario dovrebbe dire qualcosa in proposito.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per compiacere il senatore Spezzano, ripeterò ora che sono stato autorizzato dal ministro Medici a dichiarare che gli emendamenti da lui proposti all'articolo 5 non possono essere accettati dal Governo anche in considerazione del fatto che gli studi relativi all'approntamento del provvedimento della riforma fondiaria generale, sono ormai giunti quasi alla fase conclusiva, per cui si può ritenere imminente la loro definizione completa e concreta.

SPEZZANO. Udite queste dichiarazioni, ritiro gli emendamenti.

Prego però l'onorevole Presidente di prendere in considerazione quest'altro emendamento tendente a sostituire alla fine del primo comma, le parole: « comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » con le altre: « comprensori di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ». Come è noto, il decreto del 1933 è meno vantaggioso della legge del '52.

TIRABASSI. Accetto l'emendamento del senatore Spezzano. Nel caso però che questo emendamento non fosse accolto, il testo originale dovrebbe essere mantenuto, per impedire eventuali obiezioni da parte della Commissione censuaria centrale. Come è noto tale organo ritiene di non poter allargare la qualifica di Comuni montani oltre la fascia già espropriata.

SPEZZANO. Prima che fosse presentato questo disegno di legge, questa tesi poteva essere sostenuta, ma oggi che, per effetto di questo provvedimento, i Consorzi del Fucino rientrano in quelle determinate disposizioni di legge, è evidente che debbono essere classificati comprensori di bonifica di prima categoria. Tuttavia nel caso che il mio emendamento non fosse accettato, una chiarificazione non starebbe male. Comunque credo sia nell'interesse della popolazione che il mio emendamento venga approvato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema del rico-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

20ª SEDUTA (15 luglio 1954)

noscimento della qualifica di Comuni montani spetta alla Commissione censuaria centrale, cioè al Ministero delle finanze. Se però si vuole intendere che questi Comuni facciano parte di bacini montani, non dobbiamo dimenticare l'articolo 15 della legge sulla montagna che stabilisce la facoltà del Ministro di rilasciare, *una tantum*, i bacini montani in comprensori di bonifica montana, entro i sei mesi dall'applicazione della legge.

Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del senatore Spezzano tendente a sostituire alle parole del primo comma dell'articolo 5: « comprensori di bonifica di prima categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » le altre: « comprensori di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con la modificazione testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'articolo 1, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TIRABASSI. Prima che si concluda l'esame di questo provvedimento, desidero rivolgere alla Commissione ed al suo Presidente, il più vivo ringraziamento mio e delle popolazioni che rappresento perchè con l'approvazione di questo disegno di legge si è dato alla Marsica uno strumento valido per la risoluzione di tanti suoi problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Tirabassi, quando si tratta di approvare provvedimenti a vantaggio del popolo che lavora, noi siamo sempre d'accordo. Questa volta abbiamo fatto cosa giovevole ai contadini della Marsica. Ne siamo lieti.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani » (587).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, del quale do lettura:

#### Articolo unico.

Gli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come ha rilevato il collega Spezzano, una parte delle somme realizzate per tagli nei boschi degli enti stabiliti dalla legge doveva essere utilizzata in opere di miglioramento dei boschi stessi; e perciò, versata alla Tesoreria, era messa a disposizione dell'Autorità forestale prima, poi del Prefetto e in prosieguo di tempo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Si sono però verificati dei casi in cui queste quote non sono state affatto utilizzate, come nella provincia di Cosenza, dove, come afferma l'onorevole Spezzano, circa 135 milioni giacciono ancora nelle Casse della Tesoreria a disposizione delle Camere di commercio. Che cosa ne abbiano fatto le Camere di commercio

d'accordo con l'Autorità forestale non è possibile sapere. Per esperienza personale posso dire che il rilievo fatto dall'onorevole Spezzano spesso risponde a verità. È indispensabile quindi modificare il decreto n. 3267 perchè siano evitati gli arbitrii e sia data la possibilità ai Comuni di utilizzare quelle somme disponibili per il miglioramento del Demanio comunale. L'onorevole Spezzano propone anzitutto, attraverso il suo disegno di legge, la soppressione dell'articolo 131. Per una maggior chiarezza leggerò anche l'articolo 130 che dice: « I boschi appartenenti ai Comuni ed altri enti escluse le Società anonime, devono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal Comitato forestale ». In ogni provincia vi è il Comitato forestale che ha il suo piano economico di miglioramento. Secondo l'onorevole Spezzano, questo articolo può rimanere, ma l'articolo 131, che dice: « Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi », dovrebbe essere soppresso. In fondo si tratta di un obbligo che viene fatto ai Comuni di utilizzare queste somme per il miglioramento della proprietà comunale; e naturalmente l'organo tecnico cui è demandato l'incarico del miglioramento è l'Autorità forestale. A mio avviso questo articolo potrebbe — se modificato — restare, tanto più che l'articolo 132, di cui l'onorevole Spezzano non ha proposto la soppressione, si aggancia all'articolo 131. Dice l'articolo 132: « Si intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici dove essi esistono e che in genere superano la media delle utilizzazioni straordinarie fatte nell'ultimo decennio ». In fondo la proposta dell'onorevole Spezzano, si limita soltanto ai tagli straordinari. L'articolo 133 dice: « La misura delle somme da prelevarsi ai sensi dell'articolo 131 sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione, dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario

in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale.

« L'importo non potrà superare il 25 per cento del ricavato dei tagli ».

La dizione dell'articolo 134 è la seguente: « Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle provincie a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della provincia al quale gli ispettori forestali daranno conto a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato ».

Concludendo, propongo che il disegno di legge sia modificato nel modo seguente:

#### Art. 1.

L'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 è sostituito dal seguente:

« Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi dagli Enti di cui all'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il 20 per cento dev'essere impiegato, previo accordo con gli Ispettorati forestali, per opere di miglioramento del patrimonio rustico degli Enti stessi ».

#### Art. 2.

Gli articoli nn. 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, per rendersi conto dell'importanza dei fini ai quali mira il disegno di legge da me presentato, è necessario richiamarsi al decreto del 1923 e quindi alla mentalità di quel periodo. Eravamo in periodo fascista, quindi in epoca pienamente contraria a tutte le autonomie degli enti locali. Con il decreto del 1923 si stabiliva che gli enti locali, qualora provvedessero a vendite straordinarie dei boschi, dovevano versare una somma che poteva raggiungere il 25 per cento alle Camere di commercio perchè gli Ispettorati forestali provvedessero al miglioramento dei beni rustici degli enti stessi. La realtà è stata ben diversa. La legge, che doveva applicarsi alle vendite straordinarie, è stata applicata per i tagli di qualsiasi genere. Per di più mentre il 25 per cento avrebbe dovuto rappresentare la punta massima, in realtà ha rappresentato la punta

normale. È concepibile nel 1954 mantenere in vita questa disposizione di legge? Assolutamente no. Io sono Sindaco di un Comune dove, in due vendite ordinarie di boschi, una per 30 milioni di lire e una per 10, è stato depositato il 25 per cento. Chi lo utilizza? Chi esegue i lavori? Dovrebbero essere le guardie forestali. Ma, anzitutto, questi lavori nella realtà vengono fatti? E, in secondo luogo, questi lavori vengono fatti davvero nell'interesse degli enti? Per quelle che sono le mie conoscenze nelle varie Camere di commercio, sono immobilizzati circa due miliardi. Nella mia provincia, nei comuni di Orsomarso e di Verbicaro, nel 1942 sono stati depositati svariati milioni che non vengono utilizzati. È necessario che si proceda alla modifica del decreto ed io non ho nulla in contrario ad esaminare la proposta del collega Carelli. Voglio ricordare ai colleghi quello che è avvenuto in Italia quando è stata emanata la disposizione legislativa in base alla quale la proprietà fondiaria avrebbe dovuto utilizzare il 4 per cento dell'intera vendita per lavori di miglioria. Questa disposizione determinò un certo allarme. Diversi giornali affermarono che questa era una violazione del diritto di proprietà.

Io mi sono preoccupato più di una volta della difesa dei beni rustici degli enti e sono perfettamente d'accordo sul fatto che i beni rustici degli enti devono essere migliorati. Ma, per portare un esempio, se noi andassimo nella proprietà dei Torlonia e dicessimo: dobbiamo prelevare il 25 per cento che impiegheremo come meglio ci parrà, senza dubbio insorgerebbero tutti coloro che difendono la proprietà, direbbero che siamo in pieno bolscevismo. Ma quando tutto questo avviene nei riguardi dei Comuni, sembra più che lecito. Io ritengo che le Amministrazioni comunali e degli enti locali non debbano considerarsi come degli interdetti, sono delle Amministrazioni che sanno compiere il loro dovere, che conoscono i loro problemi. È necessario quindi che resti la disposizione secondo cui deve essere accantonata una certa somma per impiegarla nel miglioramento dei beni rustici; ma, una volta stabilito che una certa somma deve essere impiegata per il miglioramento dei beni rustici, i Comuni, con i propri uffici tecnici, dovranno provvedere ai lavori che riterranno più opportuni, escluso ogni altro intervento. Per qual motivo i Co-

muni devono esser costretti a consegnare, come degli interdetti, i propri denari ad altri per l'esecuzione dei lavori?

E non dimentichiamo che in periodo fascista questi denari non vennero utilizzati conformemente agli scopi del decreto ma per le varie manifestazioni, i vari raduni e le varie « colazioni al sacco ».

Onorevoli colleghi, sono del parere che il mio disegno di legge sia indispensabile e mi auguro che venga approvato all'unanimità. È innegabile che sia necessario stabilire per legge, come ha detto il collega Carelli, che una certa somma deve essere impiegata per il miglioramento dei beni rustici; però, a mio avviso, dobbiamo stabilire puramente e semplicemente che gli enti debbono impiegare una percentuale, che potrà raggiungere il 10, il 15 o il 20 per cento per miglioramenti dei beni rustici, senza interessarci di chi deve preparare i progetti. A questi penseranno gli uffici tecnici dei Comuni. Se il Comune non ha un proprio ufficio tecnico si rivolgerà ad un geometra o ad un perito. L'essenziale è che il lavoro sia predisposto ed eseguito dal Comune. Perché, onorevole Carelli, questo lavoro dovrebbe essere affidato alle guardie forestali? Ma vogliamo proprio chiudere gli occhi davanti alla realtà? Sappiamo bene che le guardie forestali sono oberate di compiti, e non vedo perché dovremmo privare i Comuni di questa facoltà.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Pur non conoscendo in termini precisi, la portata dell'emendamento, credo di poter esprimere brevemente il giudizio del Ministero sul disegno di legge Spezzano. Il Ministero è contrario al provvedimento, cioè alla soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del decreto del 1923, n. 3267, in quanto ritiene che tali articoli costituiscano un necessario complemento del precedente articolo 130.

Debbo fare poi alcune precisazioni. Anzitutto i piani economici sono degli elaborati molto complessi e dispendiosi, che richiedono personale tecnico specializzato, che non sempre si trova, per cui molti sono i Comuni ed altri enti che mancano di detti piani. Ed anche quando questi piani sono stati fatti si è dovuto attendere, l'accantonamento di una determinata somma per potervi far fronte.

